

COPIA WEB
Deliberazione N. 17
In data 10.04.2014
Prot. N. 5296

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE DI CUI AL D.LGS. 267/2000 E CESSIONE AZIONI SOCIETA' SIS SPA.

L'anno **duemilaquattordici** addì **DIECI** del mese di **APRILE** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito **del 04/04/2014, prot. n°4911**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **ZANON Dott. Giuseppe**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
3. GANASSIN Paola	*	
4. GOBBO Loris	*	
5. GUARISE Adriano	*	
6. MARCHIORI Franco	*	
7. MARCON Ezio	*	
8. MARINELLO Ugo	*	
9. MARTINI Morena	*	
10. TREVISAN Gilberto	*	
11. ZONTA MARCO	*	

Presenti N. 11 Assenti N. /

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RICOGNIZIONE FORME ASSOCIATIVE DI CUI AL D.Lgs 267/2000 E CESSIONE AZIONI SOCIETA' SIS S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la L. 244/2007 (Finanziaria 2008), all'art. 2, comma 28, come modificato dall'art. 3, comma 1 ter, del D.L. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009, dispone che *“Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa, per gestire il medesimo servizio, per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di Legge in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra Comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'Amministrazione Comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle Amministrazioni Comunali ai Consorzi istituiti o resi obbligatori da Leggi nazionali e regionali”*;

CONSIDERATO che dalla disposizione in esame si possono desumere:

– finalità ed effetti

la disposizione si propone due scopi:

– semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e sovra comunali;

– semplificazione del processo di riorganizzazione comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;

come prima conseguenza derivante dalle enunciate finalità, che ad ogni Amministrazione Comunale viene consentita la possibilità di aderire ad una unica forma associativa per lo stesso servizio tra quelle di seguito elencate:

D. Lgs. n. 267/2000 - Forme associative:

Art. 31 - Consorzi;

Art. 32 - Unione di Comuni;

Art. 33 - Esercizio associato di funzioni e servizi su delega regionale;

– eccezioni

sono fatte salve le disposizioni di Legge riguardanti:

- l'organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;

- l'organizzazione e gestione del Servizio di gestione dei rifiuti;

– conseguenze della adesione multipla

dal 1° gennaio 2010, qualora permanga l'adesione multipla a forme associative non consentite dalla norma, sopraggiunge la nullità dei seguenti atti:

– di quelli adottati dall'associazione dei Comuni;

– di quelli attinenti l'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'Amministrazione Comunale interessata;

– inapplicabilità della norma

la norma a commento non trova applicazione per l'adesione delle Amministrazioni Comunali ai Consorzi istituiti o resi obbligatori da Leggi nazionali o regionali;

CONSIDERATO, altresì, che gli articoli 31, 32 e 33, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per le parti che qui interessano, testualmente dispongono:

– art. 31, comma 1: Consorzi *“Gli Enti Locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, possono costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le Leggi alle quali sono soggetti”*;

– art. 32, comma 1: Unione di Comuni *“Le Unioni di Comuni, come Enti Locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”*;

- art. 33, commi 1 e 2: Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni
- "le Regioni, nell'emanazione delle Leggi di conferimento delle funzioni ai Comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei Comuni.
Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzione dei Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuino livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'art. 4. Nell'ambito della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla Legge stessa";

VISTO che l'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, prescrive che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO che il Comune di Rossano Veneto rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche elencate dal succitato all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è, pertanto, tenuto ad osservare il prescritto divieto;

VISTO l'art. 3, della Legge suindicata:

- comma 28, che prevede che gli Enti Locali - se intendono mantenere le quote azionarie nelle varie società di cui sono soci - devono adottare un apposito provvedimento autorizzatorio;
- comma 29, che prevede che entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della Legge, i Comuni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del già citato comma 27;

CONSIDERATO che il Consorzio ATO VICENTINO R.U. costituito per la programmazione ed il controllo della gestione del servizio rifiuti urbani con inizio 18.02.2008, è cessato il 05.12.2013, ed è stata altresì restituita la relativa quota di partecipazione;

PRESO ATTO della ricognizione effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario, dalla quale risulta che all'01.01.2014 questo Comune aderisce alla seguenti forme associative indicate dagli artt. 31 e 33, del D. Lgs. 267/2000:

ragione sociale	tipo organizzazione	partita iva o codice fiscale	percentuale di partecipazione (valore in %)	finalità
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA	CONVENZIONE TRA COMUNI	92145800287	1,26	CONTROLLO TARIFFE E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SIS SPA	SOCIETA'	00557400249	0,001	GESTIONE PARCHEGGI ED AUTORIMESSE, SISTEMAZIONE DI PARCHI GIARDINI ED AIULE

ETRA SPA	SOCIETA'	032780402 45	2,06	GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA NEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI, GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER CONTO DEI COMUNI
BRENTA SERVIZI SPA	SOCIETA'	009157002 49	8,21	GESTIONE IMPIANTI RELATIVI AL CICLO IDRICO INTEGRATO

CONSIDERATO CHE:

1. Il **Consiglio di Bacino Brenta** ex Consorzio A.T.O. BRENTA - AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE a far data dal 17.10.2013 ha cambiato la sua natura da Consorzio a Convenzione tra 73 comuni con personalità giuridica di diritto pubblico, ha finalità di controllo delle tariffe e programmazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato;

2. La Società **ETRA Spa** ha per finalità la gestione del ciclo integrato dell'acqua nel territorio dei Comuni soci e rientranti nell'A.T.O. e la gestione del servizio di igiene ambientale per conto dei comuni, con inizio 01/01/2006 e fine 31.12.2050;

3. Che la Società **BRENTA SERVIZI Spa** ha come finalità la gestione del patrimonio del ciclo idrico integrato costituito fino al 31.12.2001, con inizio 18.05.2001 e fine 31.12.2050;

4. La Società **SIS Spa** ha per finalità la gestione di parcheggi ed autorimesse, sistemazione di parchi, giardini ed aiuole, svolgendo servizi prevalentemente a favore del Comune di Bassano del Grappa, con inizio 28.04.1977 e fine 31.12.2050;

DATO ATTO, quindi, che le sopraelencate forme associative, per le peculiarità relative alle finalità costitutive, vanno escluse dal computo previsto dalla norma in oggetto;

CONSTATATO altresì che il Comune di Rossano Veneto, non fa parte di alcuna Unione di Comuni di cui all'art. 32, del T.U.E.L., né aderisce ad alcuna forma associativa fra quelle previste all'art. 33, del T.U.E.L.;

VERIFICATO che il Comune di Rossano Veneto non aderisce ad alcuna forma associativa fra quelle soggette alle disposizioni del comma 28, dell'art. 2, della L 244/2008, come modificato dall'art. 3, comma 1 ter, del D.L. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009 e non deve adottare alcun provvedimento;

CONSIDERATO che il Comune di Rossano Veneto detiene quote in società da esso parzialmente partecipate aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RITENUTO quindi sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'art 3 della legge 244/2007, per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie di cui ai numeri 1, 2, 3 dal momento che dette società/enti svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, mentre si ritiene di dover provvedere alla dismissione della società partecipata SIS S.p.A. della quale il Comune di Rossano Veneto detiene una partecipazione dello 0,001%, pari a n. 1 azioni del valore nominale di € 5,16, in quanto essa opera esclusivamente per il Comune di Bassano del Grappa.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2001 con la quale il Comune di Rossano Veneto ha acquisito n. 1 azioni della società SIS S.p.A. in attuazione a quanto previsto nello schema di accordo quadro;

VISTA la nota prot. n. 16509 in data 25/03/2009 con la quale il Comune di Bassano del Grappa chiede l'acquisto delle azioni della SIS S.p.A.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 113 e 116;
- la Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

VISTI:

- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

DELIBERA

1. Di prendere atto che l'art. 2, comma 28, della Legge L. 244/2007 (Finanziaria 2008), come modificato dall'art. 3, comma 1 ter, del D.L. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009, impone alle Amministrazioni Comunali di aderire ad una unica forma associativa, per gestire un medesimo servizio, per ognuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, salva l'ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale abbia aderito a Consorzi costituiti sulla base di Legge;

2. di stabilire la cessione dell'intera partecipazione della società SIS S.p.a., con sede in Bassano del Grappa (VI), Piazzale Cadorna n. 35, Registro Imprese di Vicenza e c.f. n. 00557400249, cap. sociale Euro 346.850,04 i.v., al Comune di Bassano del Grappa, previo esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci previsto dall'art. 8 dello Statuto di SIS S.p.A., in quanto la società non svolge alcuna attività avente carattere istituzionale a favore del Comune di Rossano Veneto;

3. di autorizzare sin d'ora il Responsabile dell'Area Finanziaria a compiere tutti gli atti e la relativa liquidazione necessaria per la cessione della quota societaria della SIS S.p.A. al Comune di Bassano del Grappa;

4. Di mantenere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della Legge 24.12.2007 n. 244, le partecipazioni sociali nelle seguenti Società/Enti:

- Consiglio di Bacino Brenta;
- Società ETRA Spa;
- Società BRENTA SERVIZI Spa;

5. Di prendere atto che dalla ricognizione effettuata il Comune di Rossano Veneto rispetta le disposizioni del richiamato art. 2, comma 28, della Legge 244/2007, in quanto non partecipa ad alcuna forma associativa prevista dalla normativa legislativa sopra menzionata;

6. Di accertare che questa Amministrazione Comunale non deve adottare alcun provvedimento in merito, in quanto non presenta casi di adesione multipla a forme associative come sopra descritte;

7. Di autorizzare, altresì, l'assunzione di nuove partecipazioni da parte del Comune Rossano Veneto in società dedite ad attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Comunale;

8. Di dare atto di non dover procedere ai sensi dell'art. 3, comma 29, della Legge 244/2007, a cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, non sussistendone le condizioni.

* * * * *

Sulla suesposta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

➤ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Zanon Giuseppe

➤ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

*IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE*
F.TO Dott. Zanon Giuseppe

Illustra la suestesa proposta di deliberazione l'Ass. **GANASSIN PAOLA**.

INTERVENTI:

TREVISAN: per il comune di Rossano questa azione della SIS era, e secondo me lo è ancora, un'opportunità di creare una società esterna finalizzata a produrre un reddito: il problema è che fino adesso non hanno voluto farla sviluppare come società. Ripeto: stiamo perdendo un'opportunità e senza questa azione non si potrà piu' avere voce in capitolo; qualcuno vuole questa società tutta per se. Io sono contrario perché la vedevo come una opportunità ed una risorsa. Io la terrei.

GANASSIN: la stessa Regione, che aveva circa 27 quote, l'anno scorso le ha cedute; io l'anno scorso sono stata ad un'assemblea della SIS ed ho saputo dai funzionari presenti che era la prima volta che il comune di Rossano partecipava.

TREVISAN: questa è una grande balla perchè io alle riunioni della SIS ci sono sempre andato; quello che le hanno detto assessore non corrisponde alla realtà.

SINDACO: sì è vero la SIS è un'opportunità perché svolge tante funzioni e il comune di Bassano la fa lavorare tanto: noi però possediamo una sola azione contro le 67.219 complessive...siamo realisti ...

TREVISAN: sarà anche una piccola quota pero' questa ci permetteva di partecipare; io resto contrario alla cessione

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene **approvata con voti favorevoli n. 9**, contrari n. 1 (Trevisan Gilberto), astenuti n. 1 (Marcon Ezio), legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

N. **374** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **14/04/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **14/04/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====